



Consiglio del 22 settembre 2011

**Punto 8 all' ODG
Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro**

ALLEGATO 8.4.

**Decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122
Comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate delle operazioni Iva rilevanti**

Bozza di quesito per l'Agenzia delle Entrate



Bozza di quesito per l'Agenzia delle Entrate

**Oggetto: Decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n.122
Comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate delle operazioni Iva rilevanti.**

L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) ha introdotto a decorrere dall'anno di imposta 2010 l'obbligo di comunicazione telematica di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva di importo imponibile non inferiore ad € 3.000 (ovvero ad € 3.600 se comprensive di Iva).

Tale adempimento (cosiddetto "spesometro") consiste nell'invio alla Agenzia delle Entrate di elenchi di fatturazione di operazioni riguardanti clienti e fornitori secondo un tracciato già stabilito.

Per l'anno di imposta 2010 la segnalazione si riferisce in via del tutto eccezionale unicamente alle operazioni di importo pari o superiori ad € 25.000.

Operazioni interessate.

Al riguardo rilevano tra le altre:

- le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n.633/1972, nonché art. 58 D.L. n. 331/1993);
- le operazioni esenti.

Non rilevano invece le operazioni :

- fuori campo Iva,
- importazioni,
- cessioni di beni e servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list",
- che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (quali, a titolo esemplificativo, operazioni connesse ai contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, i servizi di telefonia, ai contratti di mutuo e di compravendita di immobili),
- avvenute nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, qualora il pagamento sia stato effettuato mediante carte di credito, di debito prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione di legge,
- effettuate e ricevute in ambito comunitario (se soggette a comunicazioni tramite modelli Intrastat).

Elementi da indicare nella comunicazione

I dati che devono essere riportati nella comunicazione relativa ad ogni anno, riguardano, per ciascuna prestazione resa o ricevuta, l'indicazione della partita Iva o del codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente, nonché l'importo delle operazioni effettuate (con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti).

Le operazioni di factoring

Come è noto, l'operazione di factoring prevede la cessione a titolo oneroso dei crediti, solitamente di natura commerciale (crediti di fornitura), che il cliente (fornitore) vanta o vanterà (cessione di crediti futuri) nei confronti dei propri debitori. Il contratto di factoring interviene, pertanto, tra due sole parti (il

cliente, quale cedente, e l'intermediario, quale cessionario) e rispetto al quale il debitore resta, salvo alcune eccezioni (rapporti contrattuali diretti nel caso in cui il cessionario conviene contrattualmente con il debitore di concedergli continuativamente delle dilazioni di pagamento a titolo oneroso in relazione ai crediti acquisiti in cessione) del tutto estraneo.

Il factor, pertanto, già segnala all'Anagrafe Tributaria, secondo le disposizioni di legge, i rapporti aventi carattere continuativo con i propri cedenti e con i debitori eventualmente dilazionati.

In relazione all'applicazione della disposizione in esame all'operatività delle società di factoring, si pongono alcune domande:

A. Le operazioni di factoring devono essere comunicate?

Non è chiaro se le prestazioni per servizi di factoring rese e fatturate ai propri clienti debbano essere oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 21 del d.l. 78/2010.

A tale proposito una prima indicazione proviene dall'affermazione prima citata riferita all'esclusione dalle segnalazioni dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di legge.

Un'altra indicazione ci viene posta dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011 che determina modalità e termini con cui le società che esercitano attività di leasing finanziario ed operativo devono comunicare all'Anagrafica tributaria i dati anagrafici dei clienti, con i quali hanno stipulato dei contratti, unitamente alla tipologia dei beni locati e ai corrispettivi percepiti; tale adempimento - afferma il provvedimento - esonera detti intermediari dalla comunicazione prevista dalla normativa in oggetto.

Come già precisato, le società di factoring segnalano i rapporti continuativi intrattenuti con la clientela all'Anagrafe Tributaria, pertanto le operazioni di factoring sembrerebbero ricomprese fra le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. Va tuttavia precisato che le comunicazioni in vigore effettuate dalle società di factoring all'Anagrafica tributaria non prevedono la comunicazione di alcun importo in merito alle operazioni segnalate.

B. In tal caso, quali sono gli importi da comunicare?

Nel caso in cui venga confermata la necessità di comunicazione delle operazioni di factoring, emergono ulteriori dubbi circa l'ammontare del corrispettivo da comunicare.

Si ritiene che, in linea di principio, lo scopo della normativa è quello di vedere l'operazione nella sua globalità ed unicità: i corrispettivi percepiti dovrebbero essere assunti per l'ammontare complessivo per anno solare registrato nell'ambito del singolo rapporto in essere con controparti cedenti ovvero con controparti "debitorie cedute", in presenza di fatturazione e nei confronti di quest'ultimi. Secondo questo principio, non appare corretta la comunicazione delle singole fatture che superano l'ammontare previsto dalle disposizioni di legge.

Pertanto si chiede se, nel caso in cui la comunicazione della fatturazione attiva per operazioni di factoring sia confermata ancorché vi sia già stata segnalazione del relativo rapporto continuativo in Anagrafe Tributaria, sia corretta la comunicazione delle operazioni di factoring, ripartite in relazione ai singoli rapporti intrattenuti con cedenti o con controparti "debitori ceduti" nei cui confronti siano state emesse fatture per interessi, commissioni o recuperi spese per un ammontare complessivo pari o superiori alla soglia prevista dalle disposizioni di legge.

